



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO in particolare l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, che, al comma 1, ha tra l'altro disposto che per assicurare la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la nota del 8 marzo 2007 con cui è stato trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del relativo parere, il testo dello schema modulare di atto di convenzione generale relativo al rapporto tra concedente e concessionario delle attività e funzioni connesse alla raccolta di giochi pubblici;

VISTO il parere favorevole prot. 1299/2007, reso sul testo dello schema modulare di atto di convenzione generale relativo al rapporto tra concedente e concessionario delle attività e funzioni connesse alla raccolta di giochi pubblici, emesso dal Consiglio di Stato, Sez. III a, nell'adunanza del 15 maggio 2007;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle concessioni di servizi le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo, ivi incluse quelle in materia di rilascio delle garanzie a corredo dell'offerta e delle garanzie definitive a copertura dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che “per quanto riguarda le fidejussioni rilasciate dalle società di intermediazione finanziaria, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982, da ritenersi non abrogato dal medesimo decreto legge n. 385 del 1 settembre 1993, lo Stato e gli Enti pubblici non possono accettare fidejussioni da soggetti diversi da quelli espressamente indicati nella sopra indicata legge n. 348”, dovendosi quindi ritenere inidonee le cauzioni prestate dagli intermediari finanziari a garanzia dei crediti pubblici, come evidenziato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 279 del 1° dicembre 1998;

RITENUTO che, alla luce delle disposizioni del vigente contesto normativo, la tutela degli interessi pubblici coinvolti nello schema di convenzione di concessione in esame risulta adeguatamente assicurata solo ammettendo il rilascio di garanzie a corredo dell'offerta ed a copertura dell'esecuzione della convenzione stessa da parte di banche e istituti di assicurazione operanti nel ramo delle cauzioni; **VALUTATA** altresì la congruità e proporzionalità dello schema di convenzione di concessione allegato al presente decreto rispetto al perseguimento dei fini pubblici cui è preposto;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato lo schema di convenzione, allegato al presente decreto, per l'affidamento in concessione della raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea ai sensi l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 11 agosto 2009

Raffaele FERRARA